

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2022
435/2022/S/EFER

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI ANNI D'OBBLIGO 2018 E 2020**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1219^a riunione del 20 settembre 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (c.d. certificati bianchi)";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);

- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 207/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 207/2018/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/com (di seguito: deliberazione 621/2018/S/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 372/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 427/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 427/2019/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 480/2020/S/efr (di seguito: deliberazione 480/2020/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 128/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 128/2021/S/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 199/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 199/2021/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 7/2022/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2022/S/efr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 28 febbraio 2022, DSAI/3/2022/efr (di seguito: determinazione DSAI/3/2022/efr);
- la determinazione 29 gennaio 2018, DMRT/EFC/1/2018, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2018” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/1/2018);
- la determinazione 16 giugno 2021, DMRT/EFC/6/2021, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Rideterminazione degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2020 e adeguamento della determinazione 31 gennaio 2020 DMRT/EFC/1/2020” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/6/2021);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 6 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 33583) avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2020 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.”.

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/3/2022/efr, l’Autorità ha avviato nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica per gli anni d’obbligo 2018 e 2020.
2. In particolare, la società non aveva provveduto, in violazione dell’articolo 14, commi 1, *1bis* e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, a trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE), entro il termine del 16 luglio 2021, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2020 (pari ad almeno il 60% di 2.955 TEE), né ai fini della compensazione dell’inadempimento all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2018 (pari a 7.596 TEE), come risulta dalla nota del GSE del 6 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 33583).
3. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive.
4. Con nota del 17 giugno 2022 (prot. Autorità 26978), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, ciascuna impresa deve adempiere agli obblighi nazionali di risparmio energetico pro quota in funzione del rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette ai medesimi obblighi.
6. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per gli anni d'obbligo 2018 e 2020 sono stati determinati dall'Autorità, rispettivamente, con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/1/2018 e con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/6/2021, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
7. L'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, inoltre, che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
 - in deroga a quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la scadenza dell'anno d'obbligo è fissata al 16 luglio 2021 (comma *1bis*);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
 - qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
8. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetici fissati dai citati decreti interministeriali e sono improntate alla gradualità per garantirne l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori sono stati altresì adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario disciplinato dalla determinazione DMRT/ECF/4/2018, per l'anno d'obbligo 2018 e dalla deliberazione 358/2021/R/efr, per l'anno d'obbligo 2020, nonché di una componente addizionale eccezionale per ciascun titolo consegnato in occasione del termine dell'anno d'obbligo 2020, a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni 11 d'obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato, disciplinata dalla deliberazione 547/2021/R/efr.

9. Nel corso del procedimento S.I.DI.GAS non ha fornito elementi, né alcuna memoria difensiva in merito alle violazioni contestate.
10. Dagli elementi acquisiti al procedimento – e, in particolare, dalla nota del 6 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 33583) con la quale GSE ha segnalato la mancata trasmissione da parte di S.I.DI.GAS, entro il 16 luglio 2021, di titoli di efficienza energetica corrispondenti ad almeno il 60% dell’obiettivo specifico relativo all’anno 2020 (fissato a suo carico nella misura complessiva di 2.955 TEE) e necessari alla compensazione dell’inadempienza dell’obiettivo 2018 (pari a 7.596 TEE) – risulta quindi accertata la violazione dell’articolo 14, commi 1 e 1bis e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come contestato con la determinazione DSAI/3/2022/efr.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

10. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e in linea con quanto previsto dalla deliberazione 593/2014/S/efr e, in particolare, dal punto 1, lett. a) di detta deliberazione.
11. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di S.I.DI.GAS ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali.
12. Con riferimento all’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
13. Quanto al criterio della *personalità dell’agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell’Autorità. Segnatamente, la società è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16, della legge 689/81. E’ stata, inoltre, sanzionata con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 207/2018/S/gas per violazioni in materia di misura del gas naturale; con

deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr, 372/2019/S/efr, 480/2020/S/efr e 7/2022/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica; con deliberazione 427/2019/S/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale; con la deliberazione 128/2021/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas; ed infine con la deliberazione 199/2021/S/gas per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale.

14. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2020, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 11.881.298 e perdite di esercizio pari a 3.986.446; si dà atto che la società ha registrato perdite anche nell'anno 2018 (per euro 10.784.932) e che nell'anno 2019 ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, *ex art. 161 L.F.*, poi dichiarata estinta dal Tribunale di Avellino.
15. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 1.188.000 (unmilione centottantottomila/00) per le violazioni dell'articolo 14, commi 1, *1bis* e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

DELIBERA

1. di accertare le violazioni, da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, commi 1, *1bis* e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per gli anni d'obbligo 2018 e 2020;
2. di irrogare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
 - euro 95.040 per violazione dell'articolo 14, comma 1, *1bis* e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 16 luglio 2021, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2020;
 - euro 1.092.960 per violazione dell'articolo 14, comma 1, *1bis* e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 16 luglio 2021, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2018;
3. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A.

- presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 5. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 00573180643), all’indirizzo pec amministrazione@cert.sidigas.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo pec gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’indirizzo pec mattm@pec.minambiente.it, e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., all’indirizzo pec gsespa@pec.gse.it, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini